STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Reparto Impiego del Personale
Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile

Prot.n. 4.3/128/I.CIV

Roma, 25 FEB. 2003

OGGETTO: Riconversione professionale del personale civile.

ELENCO DEGLI INDIRIZZI: IN ALLEGATO "A"

****

1. L'accordo tra Amministrazione Difesa ed Organizzazioni Sindacali stipulato in data 30 luglio 2002 in materia di riconversione professionale, consente di ricorrere, in deroga a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, alla riconversione del personale civile anche verso professionalità in esubero o extra-organico rispetto alle dotazioni organiche nazionali e locali, nell'ambito della stessa posizione economica del profilo professionale che si intende cambiare, purchè siano evidenziate **comprovate esigenze funzionali** dell'Ente proponente.

2. Tale procedura ha, di fatto, determinato un notevole aumento del numero delle proposte stesse e nonostante la Direzione Generale per il Personale Civile abbia già diramato disposizioni al riguardo, che ad ogni buon fine si inviano in copia in allegato "B", continuano a pervenire proposte di riconversione errate o imprecise.

3. Allo scopo di evitare i suddetti inconvenienti, si invia, in allegato "C" una scheda riepilogativa che indica le procedure da seguire in ambito Forza Armata.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Ten. Gen. Pietro GAETA)

All. "C" alla let. n. 4.3/128/I.CIV
in data

POSIZIONE DEL DIPENDENTE CIVILE DA RICONVERTIRE RISPETTO ALLE PROFESSIONALITÀ ORGANICAMENTE PREVISTE

Il dipendente da riconvertire deve trovarsi, rispetto alle dotazione organiche dell'Ente proponente, in posizione di esubero ovvero in extra-organico. In assenza di tale condizione essenziale, l'avvio delle procedure di riconversione non può essere chiesto.

RILEVANTE ESIGENZA FUNZIONALE DELL'ENTE RICHIEDENTE

Le motivazioni che inducono a richiedere il cambio di profilo professionale dei dipendenti devono essere "sempre" indicate ed illustrate. Ciò significando che non risultano sufficienti né la generica dizione "per esigenze funzionali dell'Ente" né l'indicazione delle problematiche connesse con l'impiego dell'attuale professionalità del dipendente da riconvertire. In sostanza, le esigenze funzionali che determinano la scelta del nuovo profilo professionale proposto devono essere specificatamente motivate.

RICHIESTA/ASPIRAZIONE DEL DIPENDENTE DA RICONVERTIRE

La vigente normativa prevede che le riconversioni professionali possono essere proposte soltanto in presenza di esigenze funzionali dell'Ente, ovvero di inidoneità psico-fisica a svolgere le mansioni previste per il profilo professionale di inquadramento del dipendente da riconvertire. Non devono, pertanto, essere inviate proposte determinate da domande individuali/aspirazioni professionali del personale che chiede di essere riconvertito.

A tale proposito, si precisa che le pur comprensibili aspirazioni di dipendenti ad essere riconvertiti in professionalità del settore amministrativo non devono depauperare i settori lavorativi, quali ad esempio quelli del minuto mantenimento e/o delle lavorazioni in genere, pur importanti per i compiti d'istituto attribuiti agli Enti proponenti.

SITUAZIONE COMPLESSIVA DEL PERSONALE DA RICONVERTIRE

In molti casi, pervengono da medesimi Enti, in tempi diversi, separate proposte relative a diversi dipendenti da riconvertire. Al fine di permettere a questo Organo Programmatore di esprimere il previsto parere in modo consapevole e compiuto, si ritiene necessario che, prima di chiedere l'avvio delle procedure, sia esaminata in modo organico tutta la situazione del personale in servizio.

segue All. "C" alla let. n. 4.3/128/I.CIV
in data

PROFESSIONALITA' RELATIVE ALLE ATTIVITA' INTERESSATE ALLE PROBLEMATICHE CONNESSE CON LE ESTERNALIZZAZIONI DEI SERVIZI IN AMBITO FORZA ARMATA

In relazione alla problematica suesposta gli Enti proponenti dovranno porre particolare attenzione alle esigenze esistenti nei settori tecnico e/o delle lavorazioni. Le proposte di riconversione dovranno mirare infatti a ripianare prioritariamente le carenze esistenti nei settori suindicati, in particolare, verso quei profili professionali strettamente attinenti alle attività di istituto o esternalizzate (ad esempio "apparecchiatore elettronico", "motorista meccanico" nei CERIMANT; "addetto ai servizi di vigilanza" in Enti che hanno esternalizzato il servizio di vigilanza delle infrastrutture ovvero che prevedono di esternalizzarlo in un prossimo futuro; ecc.).
Nei casi in argomento le proposte di riconversione che consentono l'uscita dalle citate professionalità dovranno essere limitate ai soli casi di assoluta necessità e rilevanza, ovvero nei casi di inidoneità psico-fisica dei dipendenti da riconvertire.

ATTI PROPEDEUTICI ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI RICONVERSIONE

Le proposte di riconversione professionale dovranno essere inviate alla Direzione Generale per il Personale Civile e per conoscenza a questo Stato Maggiore.
Prima di avviare la riconversione professionale, deve essere:

- acquisita la disponibilità dell'interessato ad essere inquadrato nel profilo professionale proposto;
- fornita informazione alle Organizzazioni Sindacali locali;
- chiesto il parere dell'Organo Programmatore (per gli Enti di Forza Armata, lo Stato Maggiore dell'Esercito) evidenziando le esigenze funzionali nel rispetto dei criteri sopra indicati;
- chiesta l'autorizzazione per l'avvio della procedura alla Direzione Generale per il Personale Civile allegando la documentazione relativa agli atti propedeutici già esperiti.

Una volta autorizzata la riconversione, dovranno essere seguite le modalità indicate nella circolare 0073964 in data 21 novembre 2002 della citata Direzione Generale (che si invia in allegato).